


Avv. Giuseppe Emanuele Modigliani
Roma (RM) - Via Quinto Seila 56 p. III



48

E.F.
Allegorica

DEDUZIONI E CONCLUSIONI PER LA P.O. GIANCARLO MATTEOTTI (RAPPRESENTATA ED ASSISTITA DAL SOTTOSCRITTO AVV. G.E. MODIGLIANI) NEL PROCEDIMENTO CONTRO DUMINI AMERIGO ED ALFRI, RINVIATI AL GIUDIZIO DELLA CORTE DI ASSISE DI CHIETI.

Vista la sentenza della Sezione di Accusa della Corte di Appello di Roma in data 1° Dicembre 1925 e tutti gli atti istruttori che la precedettero;

Vista la sentenza della Prima Sezione Penale della Cassazione del Regno, in Camera di Consiglio, che rimetteva la causa alla Corte di Assise di Chieti, e gli atti che la precedettero;

Si deduce quanto segue :

Le modalità concrete dell'azione criminosa culminata nella uccisione di GIACOMO MATTEOTTI, le dichiarazioni subito emesse da chi uscì dal Governo in seguito al delitto, le immediate parziali ammissioni di qualcuno degli arrestati, la deposizione testimoniale gravissima dell' ex Direttore Generale della P.S., e da ultimo i " memoriali " divulgati dalla pubblica stampa (mai smentiti dagli autori, ma da loro anzi gravissimamente precisati) avrebbero dovuto imporre che l'accertamento delle responsabilità fosse perseguito per due vie nettamente distinte. Al

G. Modigliani
Avv.
Aut. 1925

la Magistratura ordinaria spettava di accertare le responsabilità facenti carico a persone che, per qualità ed ufficio, non fossero sottratte alla ordinaria competenza. Invece avrebbero dovuto essere accertate, nei modi straordinari previsti dallo Statuto, le responsabilità connesse con azioni di Governo.

Questa seconda indagine sottratta per sua natura alla iniziativa privata, è mancata del tutto; e la Parte Civile non si può quindi occupare né dei risultati che avrebbe potuto dare, né delle ragioni che l'anno fatta mancare. Ma nessuno potrà negare, e la Parte Civile si sente in diritto di affermare, che quelle stesse ragioni di ambiente e di clima storico che impedirono radicalmente l'indagine straordinaria, hanno avuto ripercussioni innegabili e gravi anche sulla indagine ordinaria.

Ciò non si verificò subito, ed anzi in tutta la prima fase dell'istruttoria ordinaria l'indagine - ^{ancora} - pur non essendo stata completata - risultò condotta senza riguardi e con ogni maggiore decisione. Ma in seguito, e dopo che gravissime risultanze già si erano raggiunte, e forse appunto a causa di tali risultanze - sostanzialmente confermate dalla sopravvenuta istruttoria dell'Alta Corte - l'indagine giudiziaria fu paralizzata irreparabilmente.

48


Remossi i Magistrati che l'avevano condotta in un primo tempo; trascurate le risultanze dell'istruttoria dell'Alta Corte; omessi i provvedimenti amministrativi e disciplinari che la stessa decisione dell'Alta Corte imponeva; onerate con altissimo incarico chi era stato prosciolto in Alta Corte per non provata reità; soffocata ogni libertà di controllo della stampa e della pubblica opinione; accentuata fino al parossismo la intimidazione ad opera di tutte le gerarchie ufficiali e non ufficiali del regime; si finì col porre i Magistrati ordinari, di fronte ad una amnistia sapientemente preordinata a sottrarre alle sanzioni punitive, le responsabilità moralmente più gravi, ed a vietare ogni indagine sui precedenti del fatto materiale dell'uccisione.

Ciò nonostante le risultanze istruttorie erano ormai tali, che tutta questa decisa volontà di soffocazione avrebbe potuto e dovuto non raggiungere il proprio intento, se le risultanze istruttorie fossero state valutate al loro giusto valore, ed avessero indotte la Sezione delle Accuse a completare la istruttoria, e comunque a non liberare i mandanti dalle responsabilità che l'amnistia non aveva coperto e delle quali avrebbero dovuto render conto - per rispetto a mai smentiti insegnamenti della

giustizia punitiva del nostro Paese - in base agli stessi addebiti che la sentenza di rinvio tiene fermi contro di loro, pure amnistiandoli.

La Parte Civile, non mancò di far valere, davanti alla Sezione di Accusa, queste considerazioni, dimostrando, ed esplicitamente affermando, che il non accoglierle equivaleva a ridurre il giudizio definitivo ad una beffa intollerabile. Ma proprio nel momento conclusivo della procedura istruttoria, dall'alto fu additata la soluzione meno corrispondente a verità ed a giustizia; e si ebbe il rinvio a giudizio dei soli esecutori materiali dell'uccisione; con una formula che preclude ogni possibilità di indagine sui precedenti e sulle responsabilità moralmente più gravi. E poichè la sentenza di rinvio, pure amnistiando i mandanti, ne affermava oggettivamente la responsabilità: uno dei mandanti - il più fedele ! - fu subito ripristinato negli uffici e negli onori, per volere di chi può permettersi impunemente simile sfida al giudicato, che è anche una intimazione per i giudici futuri.

Ma Roma - ove per legge doveva celebrarsi il dibattimento - è tale città che avrebbe richiamato tutte le attenzioni sulla mutilazione del rito giudiziario. Il dibattimento in Roma avrebbe suscitato, di



50
49

per sè solo, tutte le proteste, di tutto il mondo civile, contro tale mutilazione: anche se la voce e la capacità dei colpiti dalla ingiustizia fossero state impari al compito. Ciò non poteva essere permesso ! E immediatamente le informazioni ufficiali (come si legge nella stessa requisitoria per rimessione della causa ad altra sede) preannunziarono incidenti forse anche gravi, se il dibattimento fosse stato celebrato in Roma. E non vi era bisogno di dire da qual parte gli incidenti sarebbero stati provocati: nella generale impotenza di tutti gli altri, tali incidenti non avrebbero potuto essere suscitati se non da coloro contro cui la prevenzione è vietata, tanto quanto la repressione è impossibile. L'informazione suonava quindi come una imposizione. Subirla, o assumersi la responsabilità del disordine, certo, grave, impunito. Ed il dibattimento è stato quindi relegato lontano: fuor di ogni vasto controllo di stampa e di pubblico: alla mercè delle forze che hanno fatto risolvere sempre nello stesso modo, in questi ultimi tempi, nel nostro paese, tutti i processi indarno celebrati contro chi poteva rispondere ad accuse anche tremende e precise, invocando la propria fedeltà al regime.

In questa situazione di cose, ragionamento e sentimento imponevano concordemente alla Parte Ci

vile ~~xxxxxxx~~ una sola decisione.

Dice il ragionamento, che ~~xxx~~ partecipare alla conclusione del rito giudiziario così mutilato e soffocato, nella più assoluta impossibilità di ogni indagine sulle cause vere del delitto e sulle responsabilità prime, ristretto il contraddittorio ai dettagli orribili, ma nudamente materiali, dell'esecuzione: al come, senza il perchè: significherebbe ratificare la mutilazione e la soffocazione del dibattimento, e rendersi complici dei risultati che tale mutilazione e tale soffocazione faciliteranno. Chi accetta, o anche soltanto subisce un contraddittorio di tal fatta, perde il diritto di denunciarne l'insanabile nullità giuridica e morale.

E il sentimento ha già dettato alla Vedova dell'Ucciso questa lettera, già spedita al Presidente della Corte di Assise di Chieti :

" ECCELLENZA,

" ———— l'assassinio di GIACOMO MATTEOTTI,
"tragedia mia e dei miei figli, tragedia dell'Italia
"libera e civile, mi lasciò credere che giustizia
"sarebbe stata non invano invocata: era l'unico con-
"forte che mi rimanesse nell'angoscia suprema, e per-
"ciò mi costituì Parte Civile.

" Ma nelle varie vicende giudiziarie e per la

50

"recente amnistia, il processo - il vero processo -

"a mano a mano svaniva. Ciò che oggi rimane non ne è

"più se non l'ombra vana.

" Non avevo rancori da esprimere nè vendette

"da invocare: volevo solo giustizia. Gli uomini me

"l'hanno negata, l'avrò dalla storia e da Dio.

" Chiedo perciò mi sia concesso di straniarmi

"dall'andamento di un processo che ha cessato di ri-

"guardarmi.

" I miei Avvocati, solidali con me anche in

"quest'ora, provvederanno a dar forma legale alla mia

"decisione. Io prego Lei, Eccellenza, di dispensarmi

"dalla pena atroce di comparire: mi parrebbe, acceden-

"do all'invito, di offendere la memoria stessa di

"GIACOMO MATTEOTTI, per il quale la vita era cosa

"terribilmente seria. Quella memoria nella quale e

"per la quale, e solo per educare i figli all'esempio

"ed alla fierezza paterna, vivo ancora appartata e

"straziata.

" Con ossequio

" f^o Velia Matteotti "

Ma per le stesse ragioni che inducono la Parte
Civile a rifiutare la propria partecipazione ulterio-
re ad una procedura capace ormai soltanto di consa-


crare una tipica denegazione di giustizia, la Parte Civile intende far salve tutte le azioni legali che essa si riserva di spiegare in futuro, in qualsiasi sede, nell'ora e nei modi che appariranno più adatti ad accertare tutta la verità, a denunciare tutte le responsabilità, a colpire tutti i responsabili. Essa non fa remissione; essa non si associa ad indulgenze ed oblii; essa vuole anzi mantenere aperto il giudizio, vietato oggi, inevitabile domani.

È tutto ciò doveva essere detto così nettamente, non a giustificazione della Parte Civile e di chi la assiste, - loro bastando la coscienza del dovere compiuto! - ma per impedire che (nell'impossibilità di fare accogliere una sufficiente motivazione nell'atto previsto dall' art° 62 C.P.P.) un recesso non motivato fosse interpretato come una invocazione di indulgenza per i giudicabili, la quale ripugna al sentimento della Parte Civile, tanto quanto sarebbe stato contrario alla sua lealtà ed alla sua fierezza, ogni accenno - nell'atto in cui essa abbandona il contraddittorio attuale - alle risultanze accertate, e accertabili, nei riguardi dei rinviati a giudizio.

P. Q. M.

Visti gli articoli 62 e 55 C.P.P.

La Parte Civile deducente dichiara di revocare



nei confronti di AMERIGO DUMINI, Giuseppe Viola, Albino Volpi, Angelo Poveromo, Augusto Malacria la fatta costituzione: pur riservandosi espressamente ogni e qualunque azione civile lo spetti, e possa spettarle, in confronto degli imputati e di chiunque altro, a qualsiasi titolo, in dipendenza dei fatti che hanno formato oggetto della istruttoria penale oggi chiusa, dei precedenti e delle conseguenze dei fatti stessi.

Roma, li 18 Gennaio 1926.

Amilcar Magliani


L'Anno Mille novecento ventisei
 e questo di Venturo del mese
 di Gennaio in Aquila

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Corte di Appello di Aquila, via Miccagno

Alle richieste dell'Uff. Giuseppe Emanuele Magliani quale procuratore della Parte Civile Francesco Maddaloni nel procedimento di cui in atti, qualificato e denunciato



St 46 rep
Spesario
Intima cap 2 3:55
Lupia " 0,60
Urgenza " 2:10
Marche " 0,80
Pire 4:05
Pire Dels 5/100
Almontaccar
St con la copia
Stancovich capo



what's come in with.

Ho notificato copia
delle contestazioni e
deduzioni anteposamente
firmate del Procuratore
tanto nell'originale che
nelle copie a S. P. il Procu-
ratore generale presso la
Corte d'Appello di Aquila
nelle cui giurisdizioni
si trova la Corte d'Appello di
Chieti alla quale è stato
inviato il procedimento
di cui si tratta.

Il questo ho fatto -
in obbedienza al disposto
dell'art 53 C. P. P. - trasfe-
rendo con gli atti Aquila
negli uffici della Procura
generale della Corte
d'Appello ed in rilascian-
do la copia stessa nonché
copia fedelissima di questo
atto di notifica
a un esemplare del Segretario

52

Caso Sig. Tarosio Cav. uff. Giusep.
ps -




1
Ufficiale giudiziario
Domenico Montecari

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA

ALVARO GONZALEZ

Originale



53
Avv. Giuseppe Emanuele Modigliani
Roma (RS) - Via Quinto Solto 56 P. III

DEDUZIONI E CONCLUSIONI PER LA P.C. GIANCARLO MATTEOTTI (RAPPRESENTATA ED ASSISTITA DAL SOTTOSCRITTO AVV. G.E. MODIGLIANI) NEL PROCEDIMENTO CONTRO DUMINI AMERIGO ED ALTRI, RINVIATI AL GIUDIZIO DELLA CORTE DI ASSISE DI CHIETI.

GEN. 1926

Re 89
7.65
1.20
8.85
4.40

Vista la sentenza della Sezione di Accusa della Corte di Appello di Roma in data 1° Dicembre 1925 e tutti gli atti istruttori che la precedettero;

Vista la sentenza della Prima Sezione Penale della Cassazione del Regno, in Camera di Consiglio, che rimetteva la causa alla Corte di Assise di Chieti, e gli atti che la precedettero:

13.25
1.50
14.75

Si deduce quanto segue :

Le modalità concrete dell'azione criminosa culminata nella uccisione di GIACOMO MATTEOTTI, le dichiarazioni subito emesse da chi uscì dal Governo in seguito al delitto, le immediate parziali ammissioni di qualcuno degli arrestati, la deposizione testimoniale gravissima dell' ex Direttore Generale della P.S., e da ultimo i " memoriali " divulgati dalla pubblica stampa (mai smentiti dagli autori, ma da loro anzi gravissimamente precisati) avrebbero dovuto imporre che l'accertamento delle responsabilità fosse perseguito per due vie nettamente distinte. Alla



21-1-26
H. Modigliani
[Signature]

Magistratura ordinaria spettava di accertare le responsabilità facenti carico a persone che, per qualità pd ufficio, non fossero sottratte alla ordinaria competenza. Invece avrebbero dovuto essere accertate, nei modi straordinari previsti dallo Statuto, le responsabilità connesse con azioni di Governo.

Questa seconda indagine, sottratta, per sua natura, alla iniziativa privata, è mancata del tutto; e la Parte Civile non si può quindi occupare nè dei risultati che avrebbe potuto dare, nè delle ragioni che l'hanno fatta mancare. Ma nessuno potrà negare, e la Parte Civile si sente in diritto di affermare, che quelle stesse ragioni di ambiente e di clima storico che impedirono radicalmente l'indagine straordinaria, hanno avuto ripercussioni innegabili e gravi anche sulla indagine ordinaria.

Ciò non si verificò subito, ed anzi, in tutta la prima fase dell'istruttoria ordinaria, l'indagine - pur non essendo ancora stata completata - risultò condotta senza riguardi e con ogni maggiore decisione. Ma in seguito, e dopo che gravissime risultanze già si erano raggiunte, e forse appunto a causa di tali risultanze - sostanzialmente confermate dalla sopravvenuta istruttoria dell'Alta Corte - l'indagine giudiziaria fu paralizzata irreparabilmente.



54


Remossi i Magistrati che l'avevano condotta in un primo tempo; trascurate le risultanze dell'istruttoria dell'Alta Corte; omessi i provvedimenti amministrativi e disciplinari che la stessa decisione della Alta Corte imponeva; onorato con altissimo incarico chi era stato prosciolto in Alta Corte per non provata reità; soffocata ogni libertà di controllo della stampa e della pubblica opinione; accentuata fino al parossismo la intimidazione ad opera di tutte le gerarchie ufficiali e non ufficiali del regime; si finì col porre i Magistrati ordinari, di fronte ad una amnistia sapientemente preordinata a sottrarre alle sanzioni punitive, le responsabilità moralmente più gravi, ed a vietare ogni indagine sui precedenti del fatto materiale dell'uccisione.

Ciò nonostante le risultanze istruttorie erano ormai tali, che tutta questa decisa volontà di soffocazione avrebbe potuto e dovuto non raggiungere il proprio intento, se le risultanze istruttorie fossero state valutate al loro giusto valore, ed avessero indotto la Sezione delle Accuse a completare la istruttoria, e comunque a non liberare i mandanti dalle responsabilità che l'amnistia non aveva coperto, e delle quali avrebbero dovuto render conto - per rispetto a mai smentiti insegnamenti della

giustizia punitiva del nostro Paese = in base agli stessi addebiti che la sentenza di rinvio tiene fermi contro di loro, pure amnistiandoli.

La Parte Civile, non mancò di far valere, davanti alla Sezione di Accusa, queste considerazioni, dimostrando, ed esplicitamente affermando, che il non accoglierle equivaleva a ridurre il giudizio definitivo ad una beffa intollerabile. Ma proprio nel momento conclusivo della procedura istruttoria, dall'alto fu additata la soluzione meno corrispondente a verità ed a giustizia; e si ebbe il rinvio a giudizio dei soli esecutori materiali dell'uccisione; con una formula che preclude ogni possibilità di indagine sui precedenti e sulle responsabilità moralmente più gravi. E poichè la sentenza di rinvio, pure amnistiando i mandanti, ne affermava oggettivamente la responsabilità: uno dei mandanti = il più fedele != fu subito ripristinato negli uffici e negli onori, per volere di chi può permettersi impunemente simile sfida al giudicato, che è anche una intimidazione per i giudici futuri.

Ma Roma = ove per legge doveva celebrarsi il dibattimento = è tale città che avrebbe richiamato tutte le attenzioni sulla mutilazione del rito giudiziario. Il dibattimento in Roma avrebbe suscitato, di



55

per sè solo, tutte le proteste, di tutto il mondo civile, contro tale mutilazione: anche se la voce e la capacità dei colpiti dalla ⁱⁿgiustizia fossero state impari al compito. Ciò non poteva essere permesso ! E immediatamente le informazioni ufficiali (come si legge nella stessa requisitoria per rimessione della causa ad altra sede) preannunziarono incidenti forse anche gravi, se il dibattimento fosse stato celebrato in Roma. E non vi era bisogno di dire da qual parte gli incidenti sarebbero stati provocati: nella generale impotenza di tutti gli altri, tali incidenti non avrebbero potuto essere suscitati se non da coloro contro cui la prevenzione è vietata, tanto quanto la repressione è impossibile. L'informazione suonava quindi come una imposizione. Subirla, o assumersi la responsabilità del disordine, certo, grave, impunito. Ed il dibattimento è stato quindi relegato lontano: fuor di ogni vasto controllo di stampa e di pubblico: alla mercè delle forze che hanno fatto risolvere sempre nello stesso modo, in questi ultimi tempi, nel nostro paese, tutti i processi indarno celebrati contro chi poteva rispondere ad accuse anche tremende e precise, invocando la propria fedeltà al regime.

In questa situazione di cose, ragionamento

e sentimento imponevano concordemente alla Parte Civile una sola decisione.

Dice il ragionamento, che partecipare alla conclusione del rito giudiziario così mutilato e soffocato, nella piu assoluta impossibilità di ogni indagine sulle cause vere del delitto e sulle responsabilità prime, ristretto il contraddittorio ai dettagli orribili, ma nudamente materiali, dell'esecuzione: al come, senza il perchè : significherebbe ratificare la mutilazione e la soffocazione del dibattimento, e rendersi complici dei risultati che tale mutilazione e tale soffocazione faciliteranno. Chi accetta, o anche soltanto subisce un contraddittorio di tal fatta, perde il diritto di denunciare l'insanabile nullità giuridica e morale.

E il sentimento ha già dettato alla Vedova dell'Ucciso questa lettera, già spedita al Presidente della Corte di Assise di Chieti :

" ECCELLENZA,

" l'assassinio di GIACOMO MATTEOTTI,
"tragedia mia e dei miei figli, tragedia dell'Italia
"libera e civile, mi lasciò credere che giustizia
"sarebbe stata non invano invocata: era l'unico conforto che mi rimanesse nell'angoscia suprema, e per
"ciò mi costituì Parte Civile.

56

" Ma nelle varie vicende giudiziarie e per la
" recente amnistia, il processo = il vero processo =
" a mano a mano svaniva. Ciò che oggi rimane non ~~ne è~~
" piu se non l'ombra vana.

" Non avevo rancori da esprimere, nè vendette
" da invocare: volevo solo giustizia. Gli uomini me
" l'hanno negata, l'avrò dalla storia e da Dio.

" Chiedo perciò mi sia concesso di straniarmi
" dall'andamento di un processo che ha cessato di ri=
" guardarmi.

" I miei Avvocati, solidali con me anche in
" quest'ora, provvederanno a dar forma legale alla mia
" decisione. Io prego Lei, Eccellenza, di dispensarmi
" dalla pena atroce di comparire: mi ~~parrebbe, acceden-~~
" do all'invito, di offendere la memoria stessa di
" GIACOMO MATTEOTTI, per il quale la vita era cosa ter=
" ribilmente seria. Quella memoria nella quale e per
" la quale, e solo per educare i figli all'esempio ed
" alla fierezza paterna, vivo ancora appartata e stra=
" ziata.

" Con ossequio

" f^o Velia Matteotti "

Ma per le stesse ragioni che inducono la Parte
Civile a rifiutare la propria partecipazione ulterio-

re ad una procedura capace ormai soltanto di consacrare una tipica denegazione di giustizia, la Parte Civile intende far salve tutte le azioni legali che essa si riserva di spiegare in futuro, in qualsiasi sede, nell'ora e nei modi che appariranno più adatti ad accertare tutta la verità, a denunciare tutte le responsabilità, a colpire tutti i responsabili. Essa non fa remissione; essa non si associa ad indulgenze od oblii; essa vuole anzi mantenere aperto il giudizio, vietato oggi, inevitabile domani.

E tutto ciò doveva essere detto così nettamente, non a giustificazione della Parte Civile e di chi la assiste, - loro bastando la coscienza del dovere compiuto! - ma per impedire che (nell'impossibilità di fare accogliere una sufficiente motivazione nell'atto previsto dall' art° 62 C.P.P.) un recesso non motivato fosse interpretato come una invocazione di indulgenza per i giudicabili, la quale ripugna al sentimento della Parte Civile, tanto quanto sarebbe stato contrario alla sua lealtà ed alla sua fierezza, ogni accenno - nell'atto in cui essa abbandona il contraddittorio attuale - alle risultanze accertate, o accertabili, nei riguardi dei rinviati a giudizio.

P. Q. M.

Visti gli articoli 62 e 55 C.P.P.

57

La Parte Civile deducente dichiara di revocare nei confronti di AMERIGO DUMINI, Giuseppe Viola, Albino Volpi, ~~Anacleto~~ Poveromo, Augusto Malacria, la fatta costituzione: pur riservandosi espressamente ogni e qualunque azione civile le spetti, o possa spettarle, in confronto degli imputati e di chiunque altro, a qualsiasi titolo, in dipendenza dei fatti che hanno formato oggetto della istruttoria penale oggi chiusa, dei precedenti e delle conseguenze dei fatti stessi.

Roma, li 18 Gennaio 1926

Giuseppe Emanuele Modigliani

L'Anno Mille novecento ventisei e questo
di ~~ventisei~~ del mese di gennaio in
Roma.

Io sottoscritto ufficiale giudiziario
adetto al Trib. di Roma

Alle richieste dell'Avv. Giuseppe Emanuele Modigliani di Roma quale
promotore della Parte Civile Gian-
carlo Matherotti nel procedimento
contro Amerigo Dumini, costretto
e domiciliato come in atti ed altri

Ho notificate distinte e separate copie delle medesime tutte autografe firmate dal P. Achille Dente, come l'originale, delle medesime deduzioni e conclusioni - e ero in obbedienza al disposto dell'art 55 C. P. P. - agli imputati in vista a giudizio, Duminini Amerigo, Viola Giuseppe, Volpi Albino, Boverone Amleto e Malacchia Augusto detenuti nelle carceri giudiziarie di Roma e Regina Coeli. Il resto che fatto:

1° Quanto a Duminini Amerigo trasferendomi alle carceri stesse qui in Roma ed in tale modo la copia a lui destinata a mano del sottoscritto fu tenuta

2° Quanto a Viola Giuseppe trasferendomi qui in Roma alle carceri suddette ed in tal modo la copia a lui destinata non ratificata, perchè tra Dente e Malacchia, come dal certificato

3^o Quanto a Volpe albino
trasferendomi quindi Roma +
alle dette carceri ed in relazione
de le copie a lui depositate
non del ministero de
territo

4^o Quanto a Malacina +
Augusto trasferendomi
alle dette carceri qui in Roma
ed in relazione de le copie a
lui depositate non del
ministerio interno

5^o Quanto a Poveranno
Amleto trasferendomi
alle dette carceri ed in rela
zione de le copie a lui
depositate non notificato
perchè tradotto a Milano
come dell'isole certificate

Y adde: anche copie perdute
da me sottoposte a questa mia
atto di notifica

Roma Venturo Gennaro 1926
Luigi Gennaro Gennaro

Avv. Giuseppe Emanuele Modigliani
Roma (25) - Via Quintino Sella 56 p. III

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA